



REGOLAMENTO PER L'ARREDO URBANO DI MONTECARLO

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 7 del 27.03.2017

INDICE

Art. 1 Oggetto e Finalità del Regolamento	pag. 3
Art. 2 Tipologia delle occupazioni del suolo e aspetti normativi	pag. 3
Art. 3 Criteri di inserimento delle tipologie sul territorio	pag. 4
Art. 4 Insegne di esercizio	pag. 8
Art. 5 Targhe - toponomastica - numeri civici	pag. 8
Art. 6 Corpi illuminanti	pag. 9
Art. 6 bis Impianti di condizionamento	pag. 9
Art. 6 ter Sportelli Utenze	pag. 10
Art. 7 Cartelli pubblicitari	pag. 10
Art. 8 Tende di attività produttive	pag. 10
Art. 9 Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	pag. 11
Art. 10 Divieti	pag. 11
Art. 11 Vincoli	pag. 12
Art. 12 Densità	pag. 12
Art. 13 Caratteristiche dell'occupazione del suolo	pag. 12
Art. 14 Indicazioni particolari	pag. 13
Art. 15 Impiantistica all'interno dell'area occupata	pag. 13
Art. 16 Danneggiamenti	pag. 13
Art. 17 Manutenzione	pag. 14
Art. 18 Revoche e sospensive	pag. 14
Art. 19 Obblighi del Concessionario	pag. 15
Art. 20 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	pag. 15
Art. 21 Restituzione del suolo	pag. 16
Art. 22 Adeguamento	pag. 16
Art. 23 Vigilanza e Sanzioni	pag. 16
Art. 24 Esclusioni	pag. 16
Art. 25 Abrogazioni di norme	pag. 16
Art. 26 Entrata in vigore	pag. 17

ALLEGATI

Schede:

TIPOLOGIE DI ARREDI CONSENTITI

Art. 1 Oggetto e Finalità del Regolamento

1.1 Il presente Regolamento si pone come strumento di riqualificazione dell'ambiente urbano, a salvaguardia e in conformità ai principi generali di tutela, di qualità formale e funzionale dell'ambiente urbano. Esso fornisce criteri ed esempi affinché i manufatti e gli elementi di arredo urbano vengano correttamente inseriti nel contesto, siano utili allo scopo per cui sono preposti e motivo di ordine e di ornamento della città.

Le presenti norme integrano e sostituiscono ogni disposizione vigente in contrasto con esse.

1.2 La presente disciplina si applica a tutti i casi in cui ci sia necessità o desiderio di collocare oggetti sul suolo pubblico o privato di uso pubblico, o visibili da viabilità pubbliche.

1.3 Si specifica che il presente regolamento indica alcune tipologie di arredo allo scopo di promuovere e favorire un' omogeneità di soluzioni.

La possibilità di poter utilizzare elementi di arredo diversi da quelli indicati è subordinata ad espresso assenso del comune, previa presentazione di opportuna domanda con allegato disegno e/o depliant illustrativo.

Art. 2 Tipologia delle occupazioni del suolo e aspetti normativi

2.1 Nel presente regolamento con il termine suolo pubblico si intende il suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenente al Demanio, al patrimonio Indisponibile e Disponibile del Comune, nonché il suolo gravato di servitù di pubblico passaggio.

Le occupazioni di cui al presente Regolamento hanno sempre carattere precario e si distinguono in permanenti e temporanee:

- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile comportanti l'esistenza anche di manufatti e impianti, aventi durata non inferiore all'anno;
- sono considerate temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, comportanti anche l'esistenza di manufatti ed impianti.
- qualora l'intervento sia in zona di vincolo paesaggistico dovranno essere richieste le eventuali autorizzazioni prescritte dal D.Lgs 42/2004;

2.2 Le tipologie consentite e presenti sul territorio sono di seguito elencate:

- occupazione permanente di esercizio pubblico di somministrazione e di esercizio commerciale;
- occupazione stagionale di esercizio pubblico di somministrazione e di esercizio commerciale;
- edicole con o senza espositori riviste;
- elementi singoli quali: fioriere, reggibiciclette, dissuasori di sosta, transenne parapetonali;
- elementi di arredo e decorativi che rappresentano le caratteristiche produttive, ambientali e/o storiche del territorio comunale;
- bilance, apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica: distributori di bevande, dolci, parafarmaci, espositori di prodotti.

2.3 Le occupazioni di suolo pubblico all'aperto dei pubblici esercizi e delle attività artigianali fermo restando la facoltà prevista dall'art. 12 del presente regolamento sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri:

a) le occupazioni di suolo pubblico a servizio degli esercizi di somministrazione non potranno essere concesse per una superficie complessivamente maggiore di quella già presente all'interno dell'esercizio pubblico destinata alla somministrazione.

Per le attività commerciali non alimentari la superficie concessa sarà massimo il 30% della superficie utile interna e comunque non oltre mq. 20.

Potrà essere valutata la possibilità di concedere suolo pubblico superiore alla superficie di somministrazione qualora l'esercizio sia di dimensioni ridotte e comunque dovrà essere prospiciente al/ai tratto/i di facciata/e interessato/i dall'attività commerciale.

Dai limiti di cui sopra sono esentate:

- le richieste di occupazione temporanea per la durata massima di 15 giorni che saranno valutate di volta in volta.
- le autorizzazioni rilasciate che rimangono vigenti salvo revoca.

b) Le occupazioni, di norma, devono essere prospicienti il tratto di facciata interessato dall'attività commerciale stessa dove è posta l'entrata e/o aperture. Qualora non sia possibile l'occupazione sul fronte dell'esercizio o in misura ridotta rispetto alla superficie dell'attività, la stessa sarà concessa sul lato opposto dell'esercizio o comunque su una posizione ad essa riferibile.

2.4 Per le altre tipologie di occupazione del suolo pubblico quali ad esempio: i cantieri, i passi carrai e protezione degli stessi, specchi parabolici, preinsegne, si rimanda alla normativa vigente.

2.5 In occasione di particolari eventi quali manifestazioni, inaugurazioni, feste o sagre potrà essere autorizzata temporaneamente l'occupazione di spazi destinati alla sosta o al transito dei veicoli per la superficie e il tempo strettamente necessari.

Art. 3 Criteri di inserimento delle tipologie sul territorio

3.1 L'Amministrazione comunale prevede specifiche tipologie di arredo in aree in cui si vuole ottenere una continuità stilistica e visiva. Tali tipologie sono evidenziate nelle schede: Tipologie di arredi consentiti e relativi criteri per l'inserimento urbano.

3.2 Al fine di consentire una corretta occupazione del suolo in rapporto alle diverse tipologie (di cui al precedente art. 2) con i più adatti elementi di arredo e manufatti, sono individuate le seguenti zone:

ZONA 1 - Principali piazze storiche: (Piazza Carrara, Piazza Garibaldi):

In relazione alle suddette Piazze non potrà essere concesso ampliamento o nuovo suolo pubblico su Piazza Garibaldi (in quanto destinata a parcheggio) e su Piazza Carrara (in quanto si ritiene che con le concessioni attuali sia raggiunta la massima densità per zona). Rimangono vigenti le concessioni in atto di cui si conferma l'occupazione, salvo revoca, in deroga alla presente norma. E' consentita su queste aree, previa richiesta di autorizzazione, l'occupazione temporanea per l'installazione di arredi in occasione di feste o sagre patrocinate dall'Ente.

I tavoli e sedie consentiti ai sensi del presente regolamento, dovranno avere la struttura portante in metallo (escluso alluminio anodizzato o verniciato), legno, midollino, ghisa con esclusione di materiali plastici. I colori non lucidi dovranno essere legno, piombo, verde, ecrù. Si sottolinea, inoltre, che la disposizione dei tavoli all'interno del suolo pubblico in concessione, dovrà essere fatta in modo da garantire il passaggio agevole fra un tavolo e l'altro, nonché la privacy della clientela.

E' consentita la copertura delle aree concesse con ombrelloni di forma quadrata, rotonda rettangolare o esagonale con sostegno non infisso nella pavimentazione, ma su supporto ligneo, lapideo o metallico. La struttura portante dovrà essere in legno naturale. Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico, ma in tela impermeabilizzata e privo di scritte pubblicitarie, di colore ecrù. Non è consentito l'apposizione di ombrelloni in continuo con tende fisse. Altezza massima degli ombrelloni mt 3,20 al colmo

Gli spazi concessi possono essere delimitati esclusivamente con fioriere con la modalità di cui al presente articolo e (altezza massima vegetazione + vaso cm150).

Gli apparecchi illuminati dovranno essere del tipo classico a piattello su struttura portante metallica o a parete.

E' vietato:

- realizzare recinzioni continue a delimitazione del suolo pubblico.
- esporre merce fuori dagli spazi autorizzati ed in particolare nelle aree destinate al transito pedonale.
- realizzare, nell'ambito dell'occupazione del suolo pubblico, rivestimenti murali, quali cannicci, steccati, teli, ecc.
- utilizzare pedane di qualsiasi tipo, eccetto per pendenze superiori al 15%.
- la stampa di scritte, simboli e pubblicità sugli elementi di arredo, ad esclusione del logo del locale.
- installare elementi di condizionamento o riscaldamento.

ZONA 2 –Via Roma

I tavoli e sedie consentiti ai sensi del presente regolamento dovranno avere la struttura portante in metallo, legno, midollino, ghisa, vimini, con esclusione di materiali plastici. Si sottolinea, inoltre, che la disposizione dei tavoli all'interno del suolo pubblico in concessione, dovrà essere fatta in modo da garantire il passaggio agevole fra un tavolo e l'altro, nonché la privacy della clientela.

E' consentita la copertura delle aree concesse con ombrelloni, tende a doppio spiovente piccoli moduli a copertura a piramide. Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico, ma in tela impermeabilizzata e privo di scritte pubblicitarie. Non è consentito l'apposizione di ombrelloni in continuo con tende fisse. Altezza massima degli ombrelloni mt 3,20 al colmo.

Colori consentiti per i teli di cui sopra: ecru, e altri colori in tinta unita in armonia con il fronte dell'edificio da essere preventivamente assentito dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Gli spazi concessi possono essere delimitati esclusivamente con fioriere con la modalità di cui al presente articolo e (altezza massima vegetazione + vaso cm150) o con pannelli di cui al punto 3.5.

Gli apparecchi illuminati dovranno essere del tipo classico a piattello su struttura portante metallica o a parete.

E' vietato:

- realizzare recinzioni continue a delimitazione del suolo pubblico.
- esporre di merce fuori dagli spazi autorizzati ed in particolare nelle aree destinate al transito pedonale.
- realizzare, nell'ambito dell'occupazione del suolo pubblico, rivestimenti murali, quali cannicci, steccati, teli, ecc.
- utilizzare pedane di qualsiasi tipo, eccetto per pendenze superiori al 15%.
- la stampa di scritte, simboli e pubblicità sugli elementi di arredo ad esclusione del logo del locale.

ZONA 3 Parchi e giardini.

I tavoli e sedie consentiti ai sensi del presente regolamento dovranno avere la struttura portante in metallo, legno, midollino, ghisa, vimini, con esclusione di materiali plastici. Si sottolinea, inoltre, che la disposizione dei tavoli all'interno del suolo pubblico in concessione, dovrà essere fatta in modo da garantire il passaggio agevole fra un tavolo e l'altro, nonché la privacy della clientela.

E' consentita la copertura delle aree concesse con ombrelloni, tende a doppio spiovente piccoli moduli a copertura a piramide. Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico, ma in tela impermeabilizzata. Non è consentito l'apposizione di ombrelloni in continuo con tende fisse.

Colori consentiti per i teli di cui sopra: ecru, e altri colori in tinta unita in armonia con il fronte dell'edificio da essere preventivamente assentito dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Gli apparecchi illuminati dovranno essere di tipo classico.

E' vietato:

- realizzare recinzioni continue a delimitazione del suolo pubblico.
- esporre merce fuori dagli spazi autorizzati ed in particolare nelle aree destinate al transito pedonale.
- realizzare, nell'ambito dell'occupazione del suolo pubblico, rivestimenti murali, quali cannicci, steccati, teli, ecc.

ZONA 4 -Altre zone del territorio comunale

I tavoli e sedie consentiti ai sensi del presente regolamento dovranno avere la struttura portante in metallo, legno, midollino, ghisa, vimini, materiali plastici e non sono ammessi decori di qualsiasi genere né elementi per pubblicità di sponsorizzazione e/o riportino forme pubblicitarie provenienti da case fornitrici di prodotti di vendita. Si sottolinea, inoltre, che la disposizione dei tavoli all'interno del suolo pubblico in concessione, dovrà essere fatta in modo da garantire il passaggio agevole fra un tavolo e l'altro, nonché la privacy della clientela.

E' consentita la copertura delle aree concesse con ombrelloni, tende a doppio spiovente, piccoli moduli a copertura a piramide. Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico, ma in tela impermeabilizzata. Non è consentito l'apposizione di ombrelloni in continuo con tende fisse. Altezza massima degli ombrelloni mt. 3,20 al colmo.

Colori consentiti per i teli di cui sopra: ecrù, e in tinta unita in armonia con il fronte dell'edificio da essere preventivamente assentito dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Gli spazi concessi possono essere delimitati esclusivamente con fioriere con la modalità di cui al presente articolo e (altezza massima vegetazione + vaso cm150) o con pannelli di cui al punto 3.5.

E' vietato:

- realizzare recinzioni continue a delimitazione del suolo pubblico.
- esposizione di merce fuori dagli spazi autorizzati ed in particolare nelle aree destinate al transito pedonale.
- realizzare, nell'ambito dell'occupazione del suolo pubblico, rivestimenti murali, quali cannicci, steccati, teli, ecc.

3.3 Sono ammessi vasi e fioriere, nelle zone 2-3-4 quali possibili elementi di delimitazione dell'area pubblica in concessione in ogni caso devono costituire abbellimento e non essere intralcio o mera delimitazione del suolo.

Le essenze arbustive da porre a dimora dovranno essere preferibilmente del tipo sempreverdi ed autoctone. Non è ammesso l'impiego di piante provviste di spine nel fusto o nelle foglie e di piante velenose e/o tossiche per la salute pubblica. Le fioriere ed i vasi dovranno essere mantenuti in buone condizioni e le essenze vegetali dovranno resistere agli agenti esterni e mantenute in buono stato di conservazione.

L'innaffiatura di fiori e piante dovrà avvenire fuori orario di apertura delle attività economiche evitando inutili sversamenti di acqua su suolo pubblico.

I vasi e le fioriere dovranno inserirsi positivamente nell'ambiente circostante ed essere in materiale quale pietra arenaria, legno, ferro, vasi in terracotta come da esempi allegati in appendice al presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale per particolari progetti e/o iniziative di promozione del territorio potrà utilizzare anche altri materiali da quelli sopracitati.

Le fioriere dovranno essere opportunamente curate e pulite anche nello spazio circostante. Non sono ammesse fioriere:

- con altezza superiore a 70 cm dal pavimento;
- vasi o fioriere recanti pubblicità di sponsorizzazione, né forme pubblicitarie provenienti da case fornitrici di prodotti venduti;
- vasi e fioriere con piante ornamentali in plastica, stoffa o altro.

- prive di fiori o piante o piante morte, spoglie di foglie o affette da evidenti malattie.

Potranno essere consentiti anche da parte di privati l'installazione di fiori su balconi purchè con tipologia del vaso in cotto e con essenze tipiche della zona o con fiori di stagione e tali da non provocare sversamenti su suolo pubblico per una dimensione massima di cm 25. Qualora i privati richiedano la possibilità di poter mettere fiori su suolo pubblico questi saranno consentiti sul fronte del fabbricato di proprietà, salvo non creino intralcio alla circolazione e se di più proprietà in numero uguale per ogni proprietario per una sporgenza massima di cm 30

Potrà altresì essere consentita l'occupazione di suolo pubblico, con vasi e/o fioriere, da parte di privati con sporgenza superiore a quella indicata al punto precedente qualora siano titolari di passo carrabile da posizionarsi in zona limitrofa allo stesso.

Nelle zone 1-2-3 e comunque nelle aree pubbliche del territorio Comunale sono espressamente vietati:

- graticciati e cannicci;
- getta-carte di materiale plastico stampato né riportanti elementi per pubblicità di sponsorizzazione né altre forme pubblicitarie.;
- elementi a forma di gelato o di pupazzo o simili;
- banchi di vendita esterni;
- distributori automatici di giochi, dolciumi, caramelle o simili;
- giochi per bambini;
- videogiochi e altri intrattenimenti;
- installazione d'impianti rumorosi.

Quadri dipinti e/o fotografie potranno essere ammessi salvo parere favorevole dell'Ufficio Edilizia.

3.4 Gli elementi riscaldatori, da posizionare nella stagione invernale, dovranno essere omologati e a norma di legge e posizionati all'interno dello spazio concesso per l'occupazione, e non dovranno intralciare o causare disturbo alla percorribilità pedonale.

3.5. Sarà inoltre consentito il posizionamento di pannelli paravento modulari con struttura portante in legno, ferro o ghisa color canna di fucile e cristallo di sicurezza e/o policarbonato delimitanti l'area di occupazione, purchè siano collocati esclusivamente durante la stagione invernale massimo 120 giorni, siano di tipo trasparente, aventi altezza massima mt 1,50 e non vengano infissi al suolo.

3.6 Per le attività artigianali (quali per esempio vendita di gelato da passeggio, pizze a taglio) che effettuano anche attività di vicinato per la vendita di prodotti alimentari è consentito il collocamento davanti all'attività in ambito di area privata o in area concessa in occupazione di suolo pubblico di massimo n°3 piani di appoggio, non ancorati al pavimento di altezza non superiore a mt 1,10 e superficie inferiore a mq 1 con un massimo di n° 3 sgabelli a ciascun piano di appoggio con colorazioni non particolarmente accese né vivaci.

La collocazione degli stessi non dovrà essere d'intralcio alla viabilità sia veicolare che pedonale.

3.7 Fermo restando i limiti per la realizzazione delle pedane previsti dal presente regolamento, l'installazione di pedane dovrà avvenire entro massimo i limiti dello spazio concesso con struttura semplice scatolare, in legno, assicurando il naturale deflusso delle acque piovane nelle caditoie esistenti, nonché le norme sanitarie e di sicurezza. Dovrà altresì essere semplicemente appoggiata, senza recare alcun danno al suolo in concessione e nel rispetto del codice della strada.

Art. 4 Insegne di esercizio

4.1 Per insegne o pannelli d'esercizio si intendono le scritte, tabelle e simili a carattere permanente, esposti esclusivamente nella sede e nelle pertinenze di un esercizio o attività di servizio, commercio, artigianale, d'arte o professionale; che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati; le caratteristiche di tali mezzi pubblicitari devono essere tali da adempiere alla loro funzione, esclusiva o principale, che è l'identificazione immediata dell'attività. Preferibilmente dovranno avere sagoma regolare ed essere collocate in modo da non ostacolare la visibilità dei segnali stradali e la segnaletica esistente, né creare pericolo per la circolazione.

4.2 Non sono consentite insegne luminose, lampeggianti ad intermittenza. Non è consentito altresì l'uso di materiali metallici anodizzati e color grigio inox, plastica e qualunque materiale in contrasto con la tradizione dei luoghi. Nelle località di San Giuseppe, Gossi, San Salvatore, Turchetto, Fornace, Luciani e Micheloni saranno consentite anche altre tipologie,

4.3 Le insegne devono essere collocate:

- all'interno del perimetro delle aperture dei relativi esercizi,
- sulla via o spazio pubblico o ad uso pubblico di affaccio senza aggetti o sporgenze sul piano della facciata degli edifici in cui sono alloggiati;
- immediatamente al di sopra dell'infisso, con dimensione massima pari a quella dell'infisso stesso e con sporgenze minima.
- a bandiera, con sporgenza massima ml. 1 ed h. da terra maggiore ml. 2,20.PS

4.4. Per le attività di farmacia, tabaccheria, pronto intervento sono ammesse le insegne previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

4.5 L'installazione di insegne è consentita unicamente alle attività situate in corrispondenza del piano terreno, le attività svolte ai piani superiori non potranno utilizzare insegne sulla facciata ma potranno usufruire di targhe al lato dell'ingresso o vetrofanie interne ai vetri delle finestre. Potrà essere valutata dall'Ufficio Tecnico, in deroga alle presenti norme, la possibilità di concedere l'apposizione di insegna ad esercizi commerciali e/o di somministrazione di alimenti e bevande su altra proprietà, con il consenso del proprietario dell'immobile, qualora vi sia l'impossibilità al rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

4.6 Tutti i materiali che compongono l'insegna devono essere realizzati con materiali aventi caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici e saldamente ancorati. E' consentita l'applicazione di vetrofanie sulla superficie delle vetrine esclusivamente per il logo del negozio e per gli orari di apertura.

Art. 5 Targhe - toponomastica - numeri civici

5.1 Le targhe possono essere collocate sui portoni di ingresso o sui muri esterni, anche di recinzione.

5.2 Le targhe, così come le insegne, non debbono nascondere o sovrapporsi a partiture murarie, elementi di arredo urbano, particolari architettonici che costituiscono segni o tracce emergenti della storia e delle vicende dell'edificio di cui fanno parte.

5.3 Le dimensioni delle targhe devono rispettare i seguenti formati unificati:

A4= 21,0 x 29,7 cm

A5= 14,8 x 21,0 cm

I materiali ammessi sono (ottone), cotto ceramicato (porcellana), rame, vetro o materiale lapideo. Potranno essere presi in considerazione altri materiali purché si integrino con il manufatto su cui vengano apposti.

In caso di pluralità di targhe vi dovrà essere conformità di dimensioni e materiali. L'oggetto della targa dalla parete non deve superare i cm 2,5.

5.6 E' compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale la definizione e l'installazione di targhe per la toponomastica; i cittadini o concessionari di immobili pubblici hanno l'obbligo di rinnovare i propri numerici civici che dovranno essere realizzati secondo il modello predisposto (materiale, colore, forma, dimensione)

5.7 E' vietato applicare sui muri i dipinti, le calcomanie, gli adesivi, i volantini privati salvo eventuali deroghe concesse dall'ufficio Tecnico Comunale.

Sono vietate l'installazione sui balconi e sulle recinzioni a giorno o sulle tende di targhe o qualunque altro tipo di insegna anche se non in modo fisso

Gli esercizi pubblici possono esporre un menù da appendere a lato dell'ingresso dello stabile in cui si svolge l'attività o si ha in concessione il suolo pubblico e in alternativa è ammesso l'utilizzo di apposita lavagnetta (dimensioni max cm 45 larghezza e cm 90 altezza) sul quale scrivere il menù del giorno.

Art. 6 Corpi illuminanti

6.1 E' consentita solo l'illuminazione indiretta nelle ore stabilite per la pubblica illuminazione; gli apparecchi sorgenti di luce debbono essere occultati alla vista, si può installare sul fianco o sull'imposta dell'entrata un organo illuminante di tipo tradizionale a piattello su struttura portante metallica o a parete.

6.2 Eventuali altre tipologie, per casi specifici, dovranno essere concordati con l'Ufficio Tecnico.

6.3 Si consiglia l'uso di lampade a basso consumo energetico.

Non sono ammessi:

- lampade o porta lampade che contengono sponsorizzazioni
- neon
- laser
- led nelle zone 1-2-3 salvo deroghe da valutare dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 6 bis Impianti di condizionamento

Le unità esterne degli impianti di condizionamento non potranno essere collocate all'esterno delle facciate e sui balconi prospicienti la pubblica via e il suolo pubblico in generale, prediligendo l'utilizzazione di parti di facciata verso i cortili interni delle abitazioni.

Si predilige l'uso di macchine del "sistema unico", sistema di climatizzazione senza unità esterne, il cui solo collegamento esterno previsto avviene tramite due fori di diametro adeguato, opportunamente chiusi con griglie che dovranno essere tinteggiate nel colore della facciata.

Art. 6 ter Sportelli Utenze

All'interno del centro storico tutti gli armadietti delle utenze dovranno essere a filo facciata senza alcuna sporgenza. Gli sportelli dovranno essere in metallo zincato e tinteggiato di colore identico a quello dell'intonaco circostante.

Tutti gli sportelli esistenti nel centro storico dovranno essere adeguati alla presenti norme entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. In caso di inadempienze l'ente locale potrà procedere all'adozione di specifiche ordinanze.

Art. 7 Cartelli pubblicitari

7.1 Nel Centro storico di Montecarlo è vietata l'installazione di cartelli pubblicitari.

7.2 Per cartelli pubblicitari si intendono tutti quei componenti collocati su pali o su supporti autonomi di qualsiasi tipo, che tendono ad attirare l'attenzione su determinati prodotti, servizi od attività di qualsiasi natura, che vengano esposti in luogo diverso da quello di esercizio di una attività.

7.3 Non sono cartelli pubblicitari quegli elementi di arredo e decorativi che rappresentano e valorizzano le caratteristiche produttive, ambientali e/o storiche del territorio comunale poste in opera dall'Ente.

Art. 8 Tende di attività produttive

8.1 Le tende a sporgenza ridotta con telaio fisso e a telo frontale sono consentite sia in presenza che in mancanza di marciapiede.

8.2 Questo tipo di tenda è da collocarsi in corrispondenza delle singole aperture delle facciate, sia che queste presentino superiormente l'architrave orizzontale o l'arcata.

8.3 La larghezza del telaio di supporto dovrà essere uguale all'apertura, aumentata di ml. 0,50 per parte. L'altezza della tenda da terra non deve essere inferiore a m. 2,20, comprese le mantovane. La sporgenza massima a tenda chiusa è stabilita in m. 0,25. Non dovranno arrecare disagio al transito veicolare e pedonale sulla strada o marciapiede fronteggiante la stessa tenda, nonché all'eventuale porta o vetrina limitrofe.

8.4 I tessuti debbono essere di tela di cotone impermeabilizzata non lucida o plastificata, a tinta unita, e il colore previsto è l'ecrù. Eventuali altre tipologie di colore dovranno essere assentite dall'Ufficio Tecnico e comunque si dovranno in ogni caso armonizzare con i colori presenti sulle facciate del fabbricato.

8.5 All'esterno del centro storico di Montecarlo valgono le stesse norme dei punti precedenti ma sono ammessi anche i tessuti lucidi o plastificati, a tinta unita, con colori scelti liberamente: i colori previsti si dovranno in ogni caso armonizzare con i colori presenti sulle facciate del fabbricato.

8.6 E' fatto divieto aggiungere sulle tende, cartelli e/o messaggi pubblicitari, simboli o diciture diverse dal nome dell'attività.

8.7 In caso di porte o portoncini trasformati in vetrine, e come tali ancora riconoscibili, è vietata l'installazione di tende a sporgere, al fine di garantire la riconoscibilità dell'impianto originale.

8.8 Le tende devono essere a sbalzo e non possono avere alcun appoggio al suolo. Sono vietate le chiusure laterali e frontali ed altresì l'esposizione di merce appesa e/o attaccata alla tenda.

Art. 9 Disciplina per il rilascio della concessione e autorizzazione

9.1 L'occupazione di suolo pubblico e privato di uso pubblico è regolamentata oltre che dalle presenti norme anche dal "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa".

9.2 L'occupazione di suolo pubblico si realizza previo rilascio di concessione e/o autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 10 del "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" integrato dalle presenti norme tramite l'ufficio SUAP.

9.3 Prima di realizzare l'occupazione di cui al precedente comma, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni e/o autorizzazioni da parte del Comune. Il titolare della concessione che intende esporre arredo come: tavoli, sedie, fioriere, espositori, ombrelloni, transenne, paletti dissuasori, reggibiciclette, pedane, dovrà rispettare le caratteristiche qualitative e tipologiche previste nel presente Regolamento in materia di arredo urbano.

9.4 La domanda di concessione/autorizzazione, da presentarsi preventivamente all'Ufficio Gestione Assetto del Territorio-SUAP almeno 30 giorni prima di quello previsto per l'allestimento delle strutture deve essere redatta sull'apposito stampato.

Oltre la documentazione richiesta l'istanza sarà corredata dalla seguente documentazione:

- documentazione fotografica a colori, con ampia ripresa del contesto da occupare;
- relazione scritta;
- documentazione illustrativa degli eventuali arredi e complementi da posizionare (disegni, depliant, cataloghi, fotografie) con specificazione delle dimensioni, del materiale, dei colori e dell'elenco degli oggetti esposti.
- stralcio cartografico;
- planimetria in scala adeguata con indicazione delle misure;

Ove la domanda risulti incompleta, il responsabile può richiedere l'integrazione della documentazione ed in tal caso il procedimento rimane sospeso fino all'integrazione della pratica.

La concessione s'intende rilasciata dal giorno indicato dal concessionario quale data di occupazione e con riferimento alla suddetta data è quantificata la tassa dovuta ed è autorizzata l'occupazione oggetto della concessione.

9.5 Costituisce pregiudiziale al rilascio dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti tributari e patrimoniali di qualsiasi natura.

9.6 L'autorizzazione ha durata di un anno ed è rinnovata tacitamente dall'Amministrazione salvo revoca. Il mancato rinnovo o i reiterati rinnovi non comportano alcuna forma di diritto del privato, né possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione. L'autorizzazione è subordinata al pagamento di una tassa da corrispondere anticipatamente al rilascio e poi alla scadenza del rinnovo annuale.

Art. 10 Divieti

10.1 L'occupazione del suolo e gli arredi di norma sono sempre vietati dove esistono ordinamenti superiori e in ogni caso in cui siano di intralcio alla viabilità veicolare e pedonale,

contrastino con le ragioni di decoro, di igiene, di sicurezza e di interesse pubblico e con le prescrizioni del presente Regolamento.

10.2 L'occupazione del suolo di norma non può essere concessa:

- su porzione di carreggiata stradale adibita al traffico,
- al bordo del marciapiede in corrispondenza degli attraversamenti stradali;
- in corrispondenza di intercapedini in sottosuolo;
- nelle aree appositamente attrezzate per la sosta;
- sulle aiuole;
- deroghe possono essere previste in particolari orari e zone nei tratti di strada con divieto di sosta.

10.3 Qualsiasi struttura o arredo installata su suolo pubblico dovrà essere posizionata a gravità e in alcun modo ancorata a terra non divieto di perforazione del suolo e delle pavimentazioni stradali. E' vietata l'affissione di chiodi, l'applicazione di porta lampade e lampade, la posa di cavi o di qualsiasi oggetto sulle piante, nonché la perforazione di qualsiasi entità delle superfici pubbliche (suolo e facciate).

10.4 In generale non è consentita l'installazione di apparecchi automatici fissi isolati come: bilance pesapersone e apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci, indipendenti da esercizi commerciali.

10.5 E' fatto divieto assoluto di esporre qualsiasi tipo di manufatto fisso o mobile esterno alle edicole che vada ad occupare aree attigue non inserite tra le aree concesse interessando il suolo pubblico con affissioni e/o esposizioni.

10.6 E' vietato l'uso dell'alluminio anodizzato o comunque non verniciato in qualunque zona del territorio cittadino ad eccezione di quanto previsto all'art. 4 punto 4.2.

10.7 Sono vietati tutti quegli interventi che, a parere degli Uffici e Organi competenti, possono nuocere al decoro dell'ambiente, alterare elementi architettonici o limitare la visuale di sfondi architettonici e paesistici, il diritto di veduta dei vicini, nonché le norme di sicurezza vigenti.

Art. 11 Vincoli

11.1 In presenza di vincoli di tutela monumentale e ambientale per occupazioni di carattere stabile e per gli interventi di cui al 6 bis e 6 ter è necessario seguire le procedure autorizzatorie di cui al D.Lgs. n.42/04 e s.m.i.

Art. 12 Densità

12.1 L'Amministrazione si riserva il diritto di negare la concessione per l'occupazione del suolo pubblico o privato di uso pubblico, valutando in modo discrezionale quando sia raggiunto il limite ammissibile di densità per zona, ambito e strada.

Art. 13 Caratteristiche dell'occupazione del suolo

13.1 L'occupazione deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario. Qualora l'occupazione si estenda anche agli spazi limitrofi, in corrispondenza esclusivamente del piano

terra di finestre, altre luci, o davanti ad ingressi, di fabbricati ad uso abitazione dovrà essere prodotto l'assenso scritto del proprietario. Potrà essere concessa anche in assenza di nulla osta del proprietario, l'occupazione antistante ingressi e aperture di fabbricati privati in corso di ristrutturazione e inagibili.

13.2 Le caratteristiche di occupazione del suolo devono rispettare le distanze e le prescrizioni relative alla sicurezza e alla visibilità previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

Art. 14 Indicazioni particolari

14.1 Nelle aree interessate all'occupazione di esercizi per la ristorazione, devono essere esposti leggii porta-menù con indicati i prezzi e dovranno essere previsti cestini porta rifiuti con le caratteristiche di cui ai precedenti articoli.

14.2 Altri manufatti d'arredo non previsti dalla presente normativa dovranno essere specificati nella richiesta e formalmente autorizzati.

14.3 Eventuali oggetti di completamento, specificati nella domanda, quali mobiletti di servizio, dovranno essere su ruote e rimossi a fine giornata.

Art. 15 Impiantistica all'interno dell'area occupata

15.1 La posa dell'impianto per l'illuminazione dell'area occupata è autorizzabile a condizione che le luci non arrechino fastidio ai conducenti di autoveicoli, non siano in contrasto con gli edifici e non interferiscano con la lettura del contesto.

15.2 Tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere eseguiti in fase di progettazione, appalto o installazione, secondo criteri antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico;

15.3 E' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di utilizzare, anche solo per meri fini pubblicitari o di richiamo, fasci di luce roteanti o di qualsiasi tipo rivolti verso l'alto;

15.4 L'illuminazione o altri impianti elettrici, anche mobili (come lampade a stelo) dovranno essere realizzati in conformità alle norme C.E.I. vigenti oltre che l'impianto dovrà essere realizzato a regola d'arte e conforme al D.M. 37/2008 e al disposto della L. 46/1990 e s.m.i. nonché redatto da figure professionali abilitate. Al termine dei lavori l'impresa installatrice dovrà rilasciare al Comune la dichiarazione di conformità ai sensi della legislazione vigente.

Art. 16 Danneggiamenti

16.1 Qualsiasi danno arrecato ai cittadini o a proprietà private dagli elementi esposti sarà a carico degli esercenti.

16.2 Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, l'U.T.C. provvederà all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al titolare dell'autorizzazione le spese sostenute e a richiedere il risarcimento economico oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 17 Manutenzione

17.1 Tutti i manufatti devono essere sempre in ordine, puliti e funzionali; è obbligatoria la loro sostituzione in caso di deterioramento e la loro manutenzione periodica nonché l'attuazione di sistemi che garantiscono la stabilità degli arredi che non prevedano l'infissione al suolo.

17.2 Lo spazio pubblico dato in concessione, nonché i ml. 2 esterni ad esso, devono essere mantenuti in perfetto stato igienico sanitario, di sicurezza, di decoro e non devono diventare deposito di masserizie o altro.

17.3 La sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore e numero, come da concessione, non richiede nuove autorizzazioni, solo se conforme ai requisiti del presente Regolamento.

17.4 Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale abbia previsto degli arredi coordinati nella forma e nel colore, questi potranno essere sostituiti secondo le nuove indicazioni senza richiesta di autorizzazione salvo nel caso in cui vi sia un aumento d'uso dello spazio e del suolo pubblico e del numero dei manufatti esposti.

Art. 18 Revoche e sospensive

18.1 La concessione può essere temporaneamente sospesa senza indennizzo:

- in occasione di assembramenti, feste pubbliche, manifestazioni od altri motivi di ordine pubblico e di viabilità;
- per incendi, frane, nevicate, inondazioni od altre cause di forza maggiore;
- per sollecitare il rispetto del presente Regolamento.

18.2 La concessione può essere sospesa o revocata in ogni momento con semplice preavviso da parte dell'Amministrazione Comunale ove ricorrano ragioni di viabilità, per motivi di interesse pubblico, per esecuzione di opere di pubblico interesse. La sospensione o la revoca per questi casi dà diritto al rimborso proporzionale del canone quando si protragga oltre 15 giorni consecutivi se si tratta di concessioni annuali, ed oltre 5 giorni consecutivi se si tratta di concessioni giornaliere. La concessione è revocabile:

- quando l'Amministrazione Comunale decida di usare diversamente il suolo pubblico; in tal caso si provvederà ad informare i soggetti interessati in modo immediatamente successivo all'approvazione del progetto esecutivo relativo alle trasformazioni dell'area;
- quando gli arredi autorizzati abbiano subito sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato nonché in caso di continua inosservanza alle norme del presente Regolamento e alla legislazione vigente;
- quando gli impianti non risultino conformi alla normativa vigente;
- per continua mancata manutenzione;
- qualora vengano a mancare i nulla osta prescritti;
- qualora l'occupazione sia fonte di giustificata molestia e di disagio alla cittadinanza.

In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quanto altro.

18.3 La concessione può essere dichiarata decaduta senza restituzione del canone nei seguenti casi:

- quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio ottenuto in concessione;

- quando il concessionario ed i suoi dipendenti tengano un contegno offensivo alla decenza o contrario alla pubblica quiete od all'ordine pubblico;
- per recidiva trasgressione commessa dal concessionario o dai suoi dipendenti;
- per irregolare tenuta del posteggio o per danni alla proprietà comunale;
- per morosità del canone fermo restando il recupero coattivo della somma.

18.4 In altri casi non previsti dal presente Regolamento valgono le prescrizioni del "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa".

19.5 La sospensione, la revoca e il diniego delle concessioni o delle autorizzazioni sono disposte dall'Ufficio competente al rilascio degli atti autorizzatori.

19.6 L'accoglimento della domanda di rinnovo è in ogni modo subordinata al corretto adempimento degli obblighi di manutenzione.

Art. 19 Obblighi del Concessionario

19.1 Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

19.2 Il concessionario ha l'obbligo di esibire a richiesta degli addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione suolo pubblico.

19.3 E' pure fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, eseguire periodica manutenzione delle eventuali strutture e elementi di arredo, il rispetto degli orari pattuiti per il ritiro degli arredi.

19.4 Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino coatto dello stesso a proprie spese.

19.5 Nel caso di installazioni di elementi di arredo urbano da parte di privati questi sono obbligati ad adeguarsi al presente Regolamento nella forma e nei modi indicati dall'Ufficio Assetto del Territorio

Art. 20 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

20.1 In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione degli elementi e materiali, oltre al ripristino della situazione preesistente, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

20.2 Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 21 Restituzione del suolo

21.1 Il suolo occupato deve essere lasciato libero da ogni occupazione ed essere ripristinato se manomesso, nei periodi non autorizzati, allo scadere o alla revoca della concessione.

Art. 22 Adeguamento

22.1 Le occupazioni concesionate o autorizzate sulla base dei criteri previgenti dovranno essere adeguate entro 1 anno dal presente Regolamento ad eccezione:

- delle opere previste agli art. 4-5 e 8 che se regolarmente autorizzate potranno essere mantenute in deroga al presente regolamento;
- delle autorizzazioni rilasciate che rimangono vigenti salvo revoca.

22.2 Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti l'Amministrazione Comunale può imporre l'obbligo dell'adeguamento in qualunque momento o procedere con revoca della concessione.

Art. 23 Vigilanza e Sanzioni

23.1 L'inosservanza delle presenti norme relativamente all'uso delle strutture e arredi non conformi alle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione comporta la sospensione o la revoca dell'atto di concessione o autorizzazione.

23.2 Nel caso di interventi non soggetti a concessione la sanzione per violazione al presente regolamento va da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.

23.2 Sono fatte salve le disposizioni contenute "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" disciplinanti le sanzioni pecuniarie.

23.3 In caso di occupazione abusiva, qualora non sia possibile la regolarizzazione a causa dell'inosservanza alle norme del presente regolamento, il contravventore dovrà ripristinare a proprie cure e spese lo stato dei luoghi. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale provvederà rivalendosi nei confronti del responsabile dell'abuso.

23.4 La vigilanza sul rispetto nel presente regolamento è affidata alla Polizia Locale, Alle Forze dell'ordine ed al personale comunale autorizzato.

Art. 24 Esclusioni

24.1 Sono esclusi dalla presente regolamentazione e non richiedono autorizzazioni (salvo quelle previste per legge, oltre alla necessaria concertazione con gli uffici preposti) gli arredi, le insegne, i cartelli pubblicitari e/o altri elementi di arredo e decorativi posti in opera per manifestazioni pubbliche e/o per valorizzare le caratteristiche produttive, ambientali e/o storiche del territorio comunale posti in opera o patrocinati dall'Ente.

Art. 25 Abrogazione di norme

Sono abrogate tutte le disposizioni comunali in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento.


























Art. 26 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione relativa alla sua approvazione.


**TIPOLOGIA DI ARREDI CONSENTITI E RELATIVI CRITERI PER
L'INSERIMENTO URBANO (art.3)**

Tipologia di Arredi	Relativi Criteri per l'Inserimento Urbano

**TIPOLOGIA DI ARREDI CONSENTITI E RELATIVI CRITERI PER
L'INSERIMENTO URBANO (art.3)**

SEDIE E TAVOLINI				
				
				
				
OMBRELLONI				
				
				


VASI E FIORIERE




fioriera a terra



fioriera a terra



fioriera a terra



fioriera a terra




fioriera a terra



fioriera per finestre e balconi



fioriera per muro



fioriera per finestre e balconi

